



Comune di San Giovanni Suergiu

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA NUMERO 12 DEL 30/06/2021

Settore Polizia Locale

Oggetto: **ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA PERMANENTE E REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELLA VIA SASSARI, TRATTO COMPRESO TRA LA VIA PORTO BOTTE ED IL N. CIVICO 7, IN SAN GIOVANNI SUERGIU CENTRO.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

PREMESSO che le ristrette dimensioni della carreggiata a doppio senso di circolazione della Via Sassari, nel centro abitato di San Giovanni Suergiu, non consentono la sosta dei veicoli su entrambi i lati della strada;

ACCERTATO che a causa dei veicoli in sosta su entrambi i lati della Via in premessa citata, nel tratto compreso tra la Via Porto Botte ed il N. civico 7, spesso vengono a crearsi delle situazioni di intralcio e disturbo alla normale circolazione dei veicoli e dei pedoni;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione Comunale tutelare la vivibilità dell'area residenziale in cui la Via Sassari inserita;

RILEVATA pertanto la necessità di adottare i provvedimenti atti a disciplinare il traffico, onde evitare pericoli per la pubblica incolumità e consentire un regolare svolgimento della circolazione veicolare e pedonale;

RITENUTO opportuno regolamentare la sosta nel tratto della Via Sassari in premessa citato, realizzando una zona destinata al parcheggio dei veicoli e contemporaneamente istituire il senso unico di marcia permanente, dando corso ai provvedimenti di cui di seguito;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito in merito il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto della fattibilità in termini di miglioramento della circolazione veicolare;

Accertata la propria competenza in materia;

ORDINA

1. Nella Via Sassari nel centro abitato di San Giovanni Suergiu, nel tratto compreso tra la Via Porto Botte ed il N. civico 7, è istituito il **senso unico di marcia permanente con direzione verso Via Oristano**;
2. Che, laddove l'ampiezza della carreggiata lo consenta, vengano ricavati gli spazi dedicati alla sosta dei veicoli, delimitati dall'apposita segnaletica, al di fuori dei quali, a norma dell'art. 157 del C.d.s., la sosta è vietata;

3. **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del Ufficio Tecnico Comunale secondo quanto indicato dal Comando di Polizia Locale;
4. **La revoca** di qualsiasi disposizione precedentemente emanata con altra ordinanza e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far data dall'entrata in vigore dello stesso.

DISPONE

Che la presente Ordinanza entrerà in vigore al momento della installazione della segnaletica stradale prevista.

DEMANDA

Agli Operatori del Comando di Polizia Locale nonché agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza.

AVVERTE

- A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.
- In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Documento firmato digitalmente ai sensi del T. U. n°445/2000 e del D.Lgs n°82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Responsabile del Settore P.L.
F.to Cap. Carlo Gannau

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- | | |
|--|----------|
| ▪ Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di | Cagliari |
| ▪ Sindaco | Sede |
| ▪ Stazione Carabinieri | Sede |
| ▪ Ufficio Tecnico Comunale | Sede |

